

Questione pregiudiziale

Se le autorità tributarie nazionali possano escludere l'applicazione dell'art. 4.1 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE⁽¹⁾, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, in forza della disposizione in detto articolo secondo cui esso non si applica nell'ipotesi di liquidazione della società figlia, invocando una disposizione di diritto nazionale (nella fattispecie l'art. 210 WIB92 [Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992]) che assimila una fusione mediante incorporazione, in cui non ha luogo alcuna concreta liquidazione della società figlia, ad una fusione in cui invece detta liquidazione viene effettuata.

⁽¹⁾ GU L 225, pag. 6.

Impugnazione proposta il 14 luglio 2011 dalla Power-One Italy SpA avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 24 maggio 2011, causa T-489/08, Power-One Italy SpA/Commissione europea

(Causa C-372/11 P)

(2011/C 282/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Power-One Italy SpA (rappresentanti: A. Giussani e R. Giuffrida, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

- Annullare l'ordinanza del Tribunale di Primo Grado (Sesta Sezione) nella causa T-489/08, emessa in data 24 maggio 2011, e, per l'effetto:
 - accertare e dichiarare la violazione a carico della Commissione europea dell'art. 10, par. 2, del regolamento 1655/2000⁽¹⁾, e dell'art. 14 NAS⁽²⁾ oltre che del principio generale di diritto sul legittimo affidamento;
 - accertare e dichiarare, in quanto lo stato degli atti lo consente, il nesso di causalità tra la condotta della Commissione ed i danni subiti e subendi dalla Power One e per l'effetto condannare l'Unione ai sensi e per gli effetti dell'art. 268 TFUE (ex-art. 235 CE) a risarcire alla Power One Italy SpA tutti i danni subiti e quantificati in misura pari ad Euro 2 876 188,99 ovvero al costo sostenuto per il progetto PNEUMA, come da documentazione allegata all'impugnazione e comunque già in possesso della Commissione e dedotti in giudizio.
- Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione l'appellante adduce, in primo luogo, una violazione del principio generale di diritto sul legittimo affidamento e una motivazione insufficiente e contraddittoria con riferimento all'affermazione di uno sviamento di procedura.

Il Tribunale afferma, al punto 47 dell'ordinanza impugnata, che la ricorrente avrebbe potuto trarre dall'annullamento della decisione della Commissione un vantaggio più ampio rispetto agli importi restituiti, corrispondente al recupero dell'intero sostegno finanziario previsto per il progetto controverso, e che «si può ritenere che il pagamento di quest'ultima somma a titolo di risarcimento danni presenti uno stretto nesso con l'annullamento della decisione di cui trattasi» motivando, in tal modo, il rilievo concernente lo sviamento di procedura. Il Tribunale opererebbe pertanto, in modo arbitrario, una scissione della domanda formulata dalla ricorrente, della sostanziale unitarietà degli atti che hanno integrato la condotta lesiva, nonché dell'evento dannoso, rappresentato dalle spese complessivamente sostenute. L'accoglimento dell'eccezione, formulata dalla Commissione, non risulterebbe, quindi, adeguatamente motivata.

Il secondo motivo sui cui si fonda l'impugnazione riguarda una violazione del principio generale di diritto sul legittimo affidamento e un'erronea applicazione delle regole in materia di onere della prova e di acquisizione delle prove nonché una motivazione insufficiente e contraddittoria delle allegazioni relative al danno residuale.

Nella decisione del Tribunale, si legge, al punto 55, che «il ricorso non indica la natura e la portata del danno residuale che la ricorrente avrebbe subito» e che «il ricorso non indica assolutamente i motivi per i quali la ricorrente ritiene che il danno residuale sia ascrivibile alla revoca del finanziamento del progetto controverso da parte della Commissione». Occorrerebbe rilevare, al riguardo, che il danno subito dalla società esponente non può che essere individuato in re ipsa, laddove il finanziamento in questione presenterebbe una destinazione funzionale precisa, individuabile nel progetto realizzato, e la revoca delle stesse non potrebbe che coincidere con il sostenimento di un costo che in assenza del contributo la società esponente non avrebbe affrontato le predette argomentazioni, già sviluppate nelle osservazioni relative all'eccezione di irricevibilità formulata dalla Commissione (osservazioni alle quali era stato, altresì, allegato il bilancio della società ricorrente), non sono state valutate dal Tribunale adito, il quale si è limitato a contestare la carenza di allegazione relativa al danno subito.

La ricorrente lamenta, infine, una violazione del principio generale di diritto sul legittimo affidamento e un'erronea applicazione delle regole in materia di onere della prova e di acquisizione delle prove nonché la mancanza di una valutazione di fatti decisivi per la controversia con riferimento al nesso di causalità.

Al punto 57 dell'ordinanza impugnata, in relazione alle allegazioni concernenti il nesso di causalità, il Tribunale afferma che la società ricorrente «non fornisce alcuna indicazione quanta all'incidenza del comportamento di cui trattasi sul fatto che la ricorrente abbia sostenuto i costi del progetto controverso eccedenti l'importo massimo per il quale la Commissione si era

impegnata». A giudizio della ricorrente, sembra evidente che nel caso di specie il Tribunale è incorso in un'inesattezza materiale nell'accertamento dei fatti risultanti dal fascicolo sottoposto in giudizio. In sostanza il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova acquisiti negando la sussistenza di un palese nesso di causalità tra il comportamento della Commissione e il danno subito dalla società ricorrente. In tal modo, il Tribunale non avrebbe considerato, nel motivare la sua decisione circostanze già dedotte per strumento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nonché delle osservazioni successivamente depositate. Dalle allegazioni della società ricorrente emergerebbe, in particolare, la natura accessoria, e non essenziale, dell'asserito inadempimento della stessa, consistente in un ritardo nell'integrazione della documentazione, a fronte di un progetto interamente realizzato.

(¹) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (GU L 192, pag. 1)

(²) Norme Amministrative Standard allegate al Grant Agreement sottoscritto.

Ricorso proposto il 13 luglio 2011 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-374/11)

(2011/C 282/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. White, I. Hadjiyiannis, A. Marghelis, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che l'Irlanda, avendo omesso di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte nella causa C-188/08, Commissione/Irlanda, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 260 TFUE;
- condannare l'Irlanda a pagare alla Commissione una somma forfettaria pari a EUR 4 771,20 moltiplicata per il numero di giorni compresi tra la sentenza nella causa C-188/08 e la sentenza nel presente procedimento (o piena conformità da parte dell'Irlanda alla sentenza nella causa C-188/08 o in alternativa l'esecuzione integrale da parte dell'Irlanda della sentenza nella causa C-188/08 se ciò avvenisse in pendenza della presente causa);
- comminare all'Irlanda il pagamento alla Commissione di una penalità giornaliera di EUR 26 173,44 dalla data della sentenza nel presente procedimento alla data di esecuzione da parte dell'Irlanda della sentenza nella causa C-188/08; e
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Più di un anno e mezzo è trascorso dalla sentenza della Corte nella causa C-188/08. La Commissione considera che tale lasso di tempo sarebbe stato un periodo sufficiente per l'Irlanda al fine di conformarsi alla sentenza della Corte. Essa rileva invero che l'Irlanda ha annunciato il suo intendimento di ottenere l'adozione della legislazione necessaria per la fine del 2010.

Tuttavia un siffatto obiettivo non è stato rispettato e l'Irlanda non appare prossima alla realizzazione di un integrale adempimento. Conseguentemente la Commissione ritiene che l'Irlanda abbia omesso di soddisfare il suo obbligo ex art. 260, n. 1, TFUE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 15 luglio 2011 — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA/Stato belga

(Causa C-375/11)

(2011/C 282/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrenti: Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA

Convenuto: Stato belga

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 3, 12 e 13, come applicabili attualmente, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (¹), consentano agli Stati membri di imporre agli operatori titolari di diritti individuali di uso di frequenze di telefonia mobile per un periodo di quindici anni, nell'ambito di autorizzazioni per la realizzazione e la gestione sul loro territorio di una rete di telefonia mobile, concesse in osservanza del previgente regime giuridico, un contributo unico vertente sul rinnovo dei loro diritti individuali di uso delle frequenze il cui ammontare, relativo al numero di frequenze e al mese a cui si riferiscono i diritti di uso, è calcolato sulla base del precedente diritto unico di concessione, che era connesso alla concessione delle citate autorizzazioni, posto che detto contributo unico interviene come complemento, da una parte, di un contributo annuale di messa a disposizione delle frequenze che mira innanzitutto a coprire i costi di offerta delle frequenze, valorizzando anche in parte le medesime, atteso che i due contributi sono motivati dallo scopo di favorire l'uso ottimale delle frequenze e, dall'altra, di un contributo che copre le spese di gestione dell'autorizzazione.
- 2) Se gli artt. 3, 12 e 13 della stessa direttiva autorizzazioni consentano agli Stati membri di imporre agli operatori, candidati ad ottenere nuovi diritti di uso delle frequenze di telefonia mobile, il pagamento di un contributo unico il cui ammontare è determinato mediante asta al momento dell'assegnazione delle frequenze, al fine di valorizzare le